

COMUNE DI ARTOGNE
Provincia Brescia

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20/04/2020

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	4
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani	5
Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 5 - Soggetto attivo.....	6
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	6
Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo	6
Art. 7 - Soggetti passivi.....	7
Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	7
Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento.....	8
Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	8
Art. 11 - Superficie degli immobili.....	9
TITOLO III - TARIFFE.....	10
Art. 12 - Costo di gestione	11
Art. 13 - Determinazione della tariffa.....	11
Art. 15 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.....	12
Art. 16 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE	12
Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo.....	13
Art. 18 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE	13
Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE.....	14
Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE	14
Art. 21 - Determinazione tariffaria per le utenze non domestiche.....	15
Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche	15
Art. 23 - Scuole statali.....	16
Art. 24 - Tributo giornaliero	16
Art. 25 - Tributo provinciale.....	16
TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	17
Art. 26 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche.....	17
Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	17
Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	17
Art. 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	18
Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.	18
TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	18
Art. 31 - Obbligo di dichiarazione	18
Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione	19
Art. 33 - Assetto dichiarativo per l'ambito di Artogne Montecampione	20
Art. 34 - Riscossione.....	20
Art. 35 - Funzionario responsabile.....	21
Art. 36 - Accertamenti	21
Art. 37 Sanzioni	22

Art. 38 - Riscossione Coattiva	23
Art. 39 - Interessi	24
Art. 40 - Autotutela	24
Art. 41 - Rimborsi	25
Art. 42 - Arrotondamenti	25
Art. 43 - Compensazioni	25
Art. 44 - Importo minimo dei versamenti, dei rimborsi e degli accertamenti.....	25
Art. 45 - Contenzioso	25
Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia	26
All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani	27
All. B: Categorie di utenze non domestiche	27
All "C": Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d'insieme.....	27
All "D": Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d'insieme.....	27

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **disciplina la Tassa rifiuti – TARI** - prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della L. 147/2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Per servizio svolto in regime di privativa s'intende che spetta esclusivamente al comune l'esercizio del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento che potrà essere svolto direttamente oppure attraverso le procedure di affidamento previste dalla normativa vigente.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto - legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.C.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2. I Rifiuti elencati nell'allegato "A" e quelli suscettibili di esservi ricompresi per similarità nel detto elenco sono considerati assimilati sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, il rapporto tra la quantità globale in Kg di detti rifiuti, non superi il doppio del valore minimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.
3. Le disposizioni del presente articolo assorbono eventuali discipline difformi contenute nel regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. A decorrere dal 1.04.2018 il tributo TARI si applica su tutto il territorio comunale compresa la località di Montecampione, per effetto dell'estensione del servizio comunale di gestione del ciclo dei rifiuti anche alla suddetta area.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, **di locali a qualsiasi uso adibiti o di aree scoperte operative**, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse **su tre lati** verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
 - c) le aree scoperte pertinenziali e accessorie, non operative, dei locali delle utenze non domestiche;
4. La presenza dell'allacciamento all'energia elettrica o la presenza di fonti alternative di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.) costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 5. Nel caso di immobili, seppur in presenza di mobili purché disposti in modo tale da non attrezzare all'uso l'unità immobiliare, per i quali non è possibile provvedere allo stacco delle utenze per cause di forza maggiore come ad esempio nel caso di utenze che servono più unità immobiliari, che devono tenere collegate sistemi di allarme e sorveglianza, il comune accoglie la dichiarazione di non utilizzo da parte del contribuente e si riserva di verificare periodicamente lo stato dei fatti, nei modi che ritiene opportuni.
 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di un'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratto attivo di fornitura del servizio di energia elettrica o di fonti alternative di energia elettrica (pannelli fotovoltaici, generatori, ecc.);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari inagibili o inabitabili dichiarate tali dagli organi competenti o mediante autocertificazione;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - i) i locali destinati esclusivamente ad uso agricolo per la conservazione dei prodotti, il ricovero del bestiame e la custodia degli attrezzi;
 - j) i locali adibiti in via esclusiva all'esercizio dei Culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (escluse abitazioni ecc.).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti o autocertificata, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. E' fatta salva la facoltà di controllo da parte del Comune.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati dal Comune nel precedente art. 3, comma 2;
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando alla superficie operativa / produttiva su cui l'attività è svolta (esclusi uffici e magazzini), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

A T T I V I T A'	% abbattimento superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali.	20%
Laboratori fotografici, eliografie.	20%
Meccanici , autoriparatori, elettrauti.	30%
Gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Laboratori di analisi	10%
Autoservizi, autorimessaggi	10%
Laboratori di verniciatori, carrozzieri, ecc.	30%
Industrie metalmeccaniche /meccaniche /pressofusioni /ecc.	50%
Falegnamerie, produzione di materie plastiche, vetro resine	30%
Tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie	20%
Marmisti e lapidei	30%
Recupero rottami e simili	85%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
 - nel caso di mancata presentazione della documentazione, il Comune avvia le procedure per il recupero dell'imposta sulle superfici escluse.
6. Per le attività non considerate nel precedente comma 4 si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (Cat. A – B - C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città

ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti che corrispondente all'80% della superficie catastale fornita dall'Agenzia del Territorio, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/3/1998, n. 138 ed in riferimento al disposto del comma 340 della Legge 30/12/2004 n. 311. Fino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 1, ultimo periodo, per omogeneità di trattamento, verrà utilizzato lo stesso criterio di utilizzo dell'80% della superficie catastale anche per le nuove utenze.
3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (Cat. D - E) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Sono escluse dal computo della superficie assoggettabile le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione, allorché non sussista separazione muraria con la sala ove sono presenti macchinari ed impianti di produzione di beni. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

1. Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. Nella determinazione dei costi il comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario ai sensi delle disposizioni che regolano il Metodo Tariffario sui Rifiuti contenuto nella delibera n. 443/2019 ovvero delle successive disposizioni approvate in materia dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e procede alla trasmissione all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario deve essere corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati secondo i documenti richiesti dalla citate deliberazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
6. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
7. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.
8. Il piano economico finanziario deve essere formulato sulla base delle articolazioni territoriali definite dal presente regolamento, al fine di dettagliare il servizio erogato e i costi di gestione, per la successiva determinazione tariffaria.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria
2. Ai sensi del comma 651 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 il comune, in alternativa ai criteri indicati nel comma precedente, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per

cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

5. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 14 - Articolazione territoriale della TARIFFA

1. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del DPR 158/99, ai fini della determinazione e applicazione della tassa rifiuti e al fine di tener conto della peculiarità dell'area territoriale di Montecampione, sono istituiti i seguenti ambiti territoriali:
 - a) Ambito territoriale di ARTOGNE costituito dall'area del territorio non rientrante nell'ambito di ARTOGNE-MONTECAMPIONE, come individuato nella planimetria riportata nell'allegato c) al presente regolamento;
 - b) Ambito territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE costituito dall'area territoriale della frazione turistica di Montecampione (Comune di Artogne), comprensivo della fascia territoriale 1800 s.l.m., come individuato nella planimetria riportata nell'allegato d) al presente regolamento.

Art. 15 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE

1. Per l'articolazione territoriale di ARTOGNE, la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1%.

Art. 16 - Articolazione della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE

1. Per l'articolazione territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE, la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi

di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' possibile applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo dello 0,1% e un massimo dell'1%.

Art. 17 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. Nel caso di dichiarazione ritardata ovvero omessa e senza che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dei locali e delle aree scoperte servite, l'esclusione dal tributo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accertata cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal 1° giorno del mese successivo la data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di legge, decorrendo altrimenti dal 1° giorno del mese successivo la data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 18 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche situate nell'area territoriale di ARTOGNE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dell'area territoriale di ARTOGNE è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 19 - Tariffa per le utenze domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE MONTECAMPIONE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche situate nell'area territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe determinate per unità di superficie commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi fissi del servizio sui rifiuti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche dell'area territoriale di ARTOGNE-MONTECAMPIONE è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe determinate per unità di superficie commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché ai costi variabili del servizio sui rifiuti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 20 - Occupanti le utenze domestiche ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito di ARTOGNE

1. Il presente articolo definisce il computo degli occupanti ai fini del calcolo della tariffa per l'ambito territoriale di ARTOGNE.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente per i casi previsti del presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le Colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata nel limite minimo previsto dal successivo comma 7.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
5. Per le utenze domestiche occupate saltuariamente, stagionalmente o sporadicamente (2^a casa, casine estive, ecc.) e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello di 1 (una) unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi, anche staccati all'abitazione, in uso a persone fisiche che abbiano nel comune utenze abitative si considerano pertinentziali dell'utenza domestica e quindi soggette all'applicazione della sola quota fissa della tariffa.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un (1) occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità.

9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno successivo.
11. Solo nel caso di riduzione del numero dei componenti di un nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo familiare l'efficacia della variazione decorre dalla data di rilevanza del nuovo nucleo a partire dal 1° giorno del mese successivo.

Art. 21 - Determinazione tariffaria per le utenze non domestiche

1. Il presente articolo disciplina la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche per l'ambito territoriale di ARTOGNE e per l'ambito di ARTOGNE - MONTECAMPIONE.
2. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 22 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'articolo 21, le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato "B" viene effettuata sulla base della/e attività economiche svolta/e, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, anche in riferimento ai Codici ATECO adottati dall'ISTAT, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq. Per l'attribuzione delle categorie di attività si fa riferimento alle licenze, autorizzazioni, concessioni, ovvero certificati camerali esistenti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale effettivamente esercitata

Art. 23 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 24 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Per i pubblici spettacoli si applica la tariffa giornaliera anche in caso di occupazione di aree private;
3. Il Tributo è dovuto per ciascun metro quadro di superficie occupata ed per ciascun giorno o frazione di giorno di occupazione;
4. Per l'individuazione delle aree si fa riferimento a quella risultante, salvo verifica, nello specifico atto di autorizzazione e, nel caso di occupazione abusiva, alla superficie effettivamente occupata;
5. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
7. Il servizio erogato come corrispettivo della tariffa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti.
8. La tariffa Giornaliera non si applica alle nel caso di occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali sportive e di tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di somministrazione o di vendita;
9. La tariffa non si applica alle manifestazioni patrocinate dal Comune di Artogne;
10. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
11. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni e/o agevolazioni.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 25 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale di cui al comma precedente è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

3. Il Tributo provinciale è riscosso contestualmente alla TARI.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 26 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche

1. A decorrere dal 1 gennaio 2020, su apposita istanza presentata al comune e la consegna del contenitore per il conferimento del rifiuto organico con il conseguente ritiro del composte reso disponibile gratuitamente dal Comune, è riconosciuta l'agevolazione pari a 20 euro per famiglia. L'istanza va presentata entro il 30 giugno dell'anno. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge 147/2013, l'agevolazione di cui al presente comma, è a carico del bilancio comunale.
2. Per l'abitazione tenuta a disposizione dai cittadini iscritti Aire e che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero viene riconosciuta una riduzione della tariffa pari ai 2/3 (66,67%).

Art. 27 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **30%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La presente agevolazione non trova applicazione per l'ambito territoriale di Montecampione in ragione della esclusiva economia turistica della città.

Art. 28 - Riduzioni per il riciclo di rifiuti speciali assimilati agli urbani.

1. La parte variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondarie e terziari, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La riduzione di cui al precedente comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi (Kd) alla superficie assoggettata al tributo, previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile del tributo. Nel calcolo delle quantità recuperate, ai fini di una necessaria riduzione dei costi ordinariamente sostenuti dal comune, non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

3. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
4. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 29 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 25% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada.
2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 30 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. In presenza di più riduzioni o agevolazioni può esserne applicata solamente la più favorevole al Contribuente.

TITOLO V - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
2. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
3. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
4. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
5. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
6. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o all'intervenuta variazione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
 - d. per gli edifici occupati da un medesimo soggetto per meno di 6 mesi nel corso dell'anno solare, dal titolare del diritto reale sull'immobile.
7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 8. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducono locali ed aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
 9. Nel caso di decesso del soggetto passivo del tributo lo stesso viene volturato d'ufficio, salvo diversa disposizione, a familiare / convivente del nucleo di appartenenza.

Art. 32 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 31.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine previsto. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU). Per questo i soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa rifiuti o per la TARES sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza, ad esclusione delle utenze insediate nell'ambito territoriale di Montecampione per le quali vanno indicati solamente i dati identificativi del dichiarante;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 6. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 7. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 8. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

9. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
10. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
11. Indirizzo PEC.
12. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata, a mezzo mail, a mezzo fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio. E' ammessa, qualora attivato dal Comune, la compilazione telematica della dichiarazione, con le modalità e nel termine ivi indicati.
13. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
14. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
15. L'Ufficio può variare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici Comunali preposti (es. Anagrafe, Camera di Commercio, Ufficio Tecnico, ecc.). Tutte le variazioni sono comunicate agli interessati mediante P.E.C. o raccomandata A.R.. Il mancato ritiro della Raccomandata è considerato come raccomandata ricevuta.
16. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza si cessata alla data di presentazione.
17. Qualora sia omessa la denuncia, l'occupazione dei locali si presume effettuata, salvo prova contraria, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
18. I soggetti che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della Tassa Rifiuti o della Tares sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, salvo il caso in cui siano variate le condizioni riferite ai dati dichiarati.

Art. 33 - Assetto dichiarativo per l'ambito di Artogne Montecampione

1. Ai fini degli obblighi dichiarativi dei contribuenti che detengono utenze nell'area territoriale di Artogne Montecampione, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32 del presente regolamento, in quanto compatibili.
2. In fase di prima applicazione, in carenza di una base dichiarativa iniziale, il Comune invia le richieste di pagamento calcolate sulle risultanze catastali stimate all'80% della superficie catastale allegando proposta dichiarativa. Le risultanze indicate saranno acquisite per la definizione della posizione del contribuente in caso di adesione al pagamento della bolletta, fermo restando che la base imponibile va commisurata sul filo interno dei muri, e fatta salva la possibilità di presentare dichiarazioni e variazioni entro i termini di legge.

Art. 34 - Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in 2 (due) rate, dovute in acconto, con scadenza della prima rata fissata per il 16 giugno e della seconda rata per il 16 ottobre, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente nella misura del 90% del dovuto. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza fissata per la prima rata. La terza rata, con

applicazione del conguaglio calcolato sulla base delle tariffe approvate per l'anno di competenza del servizio, è calcolata sulla prima emissione utile dell'anno successivo a quello di competenza.

3. In caso di conferma delle tariffe dell'anno precedente, ai sensi del comma 169 dell'articolo 1 della legge 296/2006 ovvero sulla base di altra disposizione di legge, la riscossione avviene in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 ottobre.
4. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché mediante bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a Euro 10,00 per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
7. Delle scadenze viene data notizia sul sito Comunale.

Art. 35 - Funzionario responsabile

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 comma 692 della Legge 147/2013, con Delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti nonché dispone rimborsi.

Art. 36 - Accertamenti

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo

richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì la determinazione della maggiore imposta, degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese di notifica, nonché, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, il termine entro cui effettuare il relativo pagamento e l'avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive a quella dell'avvenuta definitività.

Art. 37 Sanzioni

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, il versamento di conguaglio o a saldo dell'importo dovuto a titolo di **TARI**, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativa ad uno solo degli immobili posseduti, detenuti o utilizzati, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui al comma 1 del precedente articolo 7, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle cause di non punibilità previste dallo articolo 6 del D.Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Art. 38 - Riscossione Coattiva

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi del comune emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. La misura annua degli interessi, ove previsti ai sensi dell'art.1, comma 802, della L.160/19 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1^a gennaio di ciascun anno d'imposta, con maturazione giornaliera, sia per la fase di riscossione coattiva, quando condotta da soggetti diversi dall'agente nazionale della riscossione, sia per le somme dovute in caso di dilazione.
4. Sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata:
 - a) In forma diretta dal Comune anche mediante Unione di comuni o ricorrendo ai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. A tal fine il Consiglio Comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
5. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di Euro 300,00, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di Euro 600,00;
 - b) una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua

anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001 e del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

6. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
7. Non si procede alla riscossione coattiva mediante cartella o ingiunzione quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a Euro 20,00. Tale limite non è considerato se l'omesso versamento è stato reiterato per più annualità.
8. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a Euro 5,00.

Art. 39 - Interessi

1. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori. Gli stessi interessi sono applicati anche sugli importi da rimborsare;
2. La misura annua degli interessi di mora, rateazione o rimborso è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o a decorrere dalla data dell'eseguito versamento in caso di rimborso.

Art. 40 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il funzionario responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini decadenziali, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Il funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato.

Art. 41 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso delle proprie quote entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 42 - Arrotondamenti

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 43 - Compensazioni

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune per ogni singolo tributo comunale, previo riconoscimento del credito da parte del funzionario Responsabile.

Art. 44 - Importo minimo dei versamenti, dei rimborsi e degli accertamenti

1. Salvo diverso importo, eventualmente indicato dalla norma regolamentare, non si procede al versamento del tributo se l'importo annuale complessivamente dovuto è inferiore a Euro 10,00. Nel caso in cui l'acconto risulti inferiore a detto importo la relativa somma si versa a saldo.
2. Non sono effettuati né rimborsi né accertamenti quando l'importo complessivo annuale compreso di sanzioni, interessi e spese risulta non superiore a Euro 15,00.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo annuale totale compreso imposta, sanzioni, interessi e spese inferiori a Euro 20,00. Tale limite non è considerato se l'omesso versamento è stato reiterato per più annualità.

Art. 45 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate o dall'eventuale specifico Regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Entrate o dall'eventuale specifico Regolamento in materia.
5. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92, a decorrere dal 1.1.2016 trova applicazione l'istituto del reclamo e mediazione per le controversie che non superino i 50.000 Euro di valore.

Art. 46 Disposizioni finali ed efficacia

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della TARI con decorrenza 1.1.2020.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento si applica quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
3. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Allegati

All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

All. B: Categorie di utenze non domestiche

All "C": Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d'insieme

- C1 dettaglio

- C2 dettaglio

All "D": Ambito territoriale di Artogne Montecampione - Quadro d'insieme